

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 SETTEMBRE 2022, N. 6/R

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2021 N. 9 (INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE STRADE STORICHE DI MONTAGNA DI INTERESSE TURISTICO)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 – 5681 del 27 settembre 2022

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2021 N. 9 (INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE STRADE STORICHE DI MONTAGNA DI INTERESSE TURISTICO)”.

**Art. 1 .
(Obiettivi)**

1. Il presente regolamento, previsto all'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021 n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico) definisce:
 - a) le caratteristiche specifiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico;
 - b) i criteri, le modalità e la documentazione per la creazione e l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2021;
 - c) i requisiti e i criteri generali dei progetti di valorizzazione di cui all'articolo 5;
 - d) gli indirizzi per la redazione del regolamento per la fruizione delle strade e delle relative opere edilizie di cui all'articolo 6;
 - e) gli indirizzi tecnici della struttura regionale competente.
2. Il presente regolamento, in conformità con le finalità della l.r. 9/2021 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la fruizione sostenibile delle strade storiche di montagna di interesse turistico;
 - b) preservare e recuperare le caratteristiche originali delle strade storiche di montagna di interesse turistico;

- c) promuovere la frequentazione turistica delle strade storiche di montagna e la conoscenza del valore storico connesso alla funzione originaria di tali infrastrutture viarie;
 - d) organizzare le attività di censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico al fine di creare ed implementare un elenco regionale di tali infrastrutture e di rete unitaria.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strade storiche di montagna incluse nel censimento di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2021.

Art. 2 .

(Caratteristiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico)

1. Le strade storiche di montagna, ad uso pedonale, ciclabile, mulattiere e carrabili, di interesse turistico si identificano in base alle seguenti caratteristiche:

a) sviluppo prevalente nel territorio di comuni classificati montani, così come riconosciuti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 per la “Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura”, ovvero da ulteriori e successive normative di carattere nazionale o regionale che disciplinano in materia specifica;

b) presenza e funzione storica dell'infrastruttura viaria quale:

1b) collegamento internazionale, interregionale, intervallivo per consentire opportuni e diversificati scambi tra i territori confinanti ;

2b) attestazione a strutture ed infrastrutture storicamente impiegate a fini di difesa militare e non più utilizzate;

3b) via di transito dei flussi di pellegrinaggi religiosi verso luoghi di culto significativi e simbolici.

2. La presenza dell'infrastruttura viaria e la sua funzione storica di cui al comma 1, lettera b) devono essere comprovate in base al possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) strutture, manufatti ed opere accessorie situate lungo strada o raggiungibili attraverso la stessa capaci di testimoniare, attraverso l'impiego di idonei materiali e specifiche tecniche costruttive, la storicità dell'infrastruttura;

b) studi scientifici, documentazione fotografica, pittorica o testuale, rappresentazione in mappe o in altri supporti cartografici reperibili presso gli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici o di altri enti di supporto per il reperimento della documentazione necessaria;

c) valenza turistica della strada, nonché dei territori interessati dallo sviluppo della stessa, caratterizzati dalla presenza di attrattori di pregio storico strutturale, ambientale, paesaggistico e culturale già fruibili dai turisti attraverso servizi dedicati o potenzialmente valorizzabili sul piano turistico.

3. Le strade storiche di montagna di interesse turistico, sulla base della loro modalità fruitiva, delle loro caratteristiche fisico-dimensionali, nonché della loro funzione prevalente si distinguono in :

a) strade accessibili unicamente a velocipedi e/o a pedoni in possesso delle seguenti caratteristiche:

1a) non sono aperte al traffico veicolare motorizzato generale;

2a) sono funzionali, in via esclusiva, alla frequentazione escursionistica;

3a) presentano, prevalentemente, un fondo naturale, idonee dimensioni e tipologie costruttive, quali larghezza, pendenza, raggi di curvatura, opere di sostegno ed accessorie, nonché ulteriori idonee caratteristiche tecniche, variabili a seconda delle condizioni morfologiche ed ambientali dei luoghi attraversati, atte a rendere un agevole transito di velocipedi e/o pedoni;

4a) sono incluse nella rete del patrimonio escursionistico regionale di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010 n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e al regolamento regionale 16 novembre 2012, n. 9/R;

b) strade aperte al traffico veicolare motorizzato e pedonale in possesso delle seguenti caratteristiche:

1b) sono funzionali alla frequentazione turistica;

2b) presentano un accesso regolamentato con previsione di eventuale pedaggio;

3b) presentano, prevalentemente, un fondo naturale, idonee dimensioni e tipologie costruttive, quali larghezza, pendenza, raggi di curvatura, opere di sostegno ed accessorie, nonché ulteriori idonee caratteristiche tecniche atte al transito veicolare.

4b) presentano eventuali limitazioni al traffico di determinate categorie di veicoli e per il periodo stagionale di utilizzo dell'infrastruttura;

c) strade a fruizione totalmente libera in possesso delle seguenti caratteristiche:

1c) sono multifunzionali e con funzione turistica non prevalente;

2c) presentano, in via esclusiva, un fondo asfaltato, idonee dimensioni e tipologie costruttive, quali larghezza, pendenza, raggi di curvatura, opere di sostegno ed accessorie, nonché ulteriori idonee caratteristiche tecniche atte al transito di ogni veicolo di cui al d. lgs. 285/1992;

3c) presentano eventuali limitazioni al traffico di determinate categorie di veicoli e per il periodo stagionale di utilizzo dell'infrastruttura.

4. Le strade storiche di montagna di cui al comma 3, lettere a) e b), in relazione alle loro caratteristiche fisico-dimensionali e storico-costruttive nonché alla loro funzione turistica prevalente, sono valorizzate mediante investimenti ed azioni promozionali tesi a preservare le proprie caratteristiche e migliorarne l'attrattività per i turisti.

5. Le strade storiche di montagna di cui al comma 3, lettera c) sono valorizzate mediante investimenti limitati ai soli manufatti ed edifici di pregio storico e di interesse turistico strettamente connessi alla presenza dell'infrastruttura ed azioni promozionali tesi a migliorarne l'attrattività ed i servizi rivolti ai turisti. Non sono ammessi interventi volti al miglioramento o al ripristino della percorribilità di tali strade.

Art. 3.

(Criteri, modalità e documentazione per la creazione e l'implementazione del censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico)

1. La Regione crea ed implementa il censimento di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2021 ai fini dell'approvazione di un elenco regionale delle strade storiche di montagna di interesse turistico e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi con cadenza annuale.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le strade storiche di montagna, candidate al riconoscimento regionale di interesse turistico, soddisfano le seguenti condizioni:

a) possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2;

b) possesso di requisiti dimensionali e costruttivi compatibili con le modalità fruibili individuate dalla legge;

c) dotazione di apposita segnaletica direzionale e di richiamo funzionale alla specifica modalità fruitiva caratteristica della strada definita all'articolo 2, comma 3 e alla sua valorizzazione a fini turistici;

d) presenza di un sistema di gestione che assicuri il controllo e la manutenzione dell'infrastruttura, la regolamentazione per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura per le strade di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b), l'informazione, la promozione al pubblico ed eventuali altri servizi turistici supplementari finalizzati alla fruizione turistica organizzata.

3. Gli enti pubblici proprietari dell'infrastruttura ed i soggetti coinvolti nella gestione, nella valorizzazione e promozione turistica della stessa, riuniti in un'idonea forma associativa, o sulla base di specifici accordi amministrativi o di programma, che ricomprendano, altresì, enti con funzioni omologhe nel caso di infrastrutture di sviluppo interregionale o internazionale, propongono per il tramite di un ente capofila alla competente struttura regionale, il riconoscimento della infrastruttura viaria quale strada di montagna di interesse turistico.

4. All'istanza di riconoscimento di cui al comma 3, è allegata specifica documentazione tecnico-amministrativa atta a comprovare:

a) le caratteristiche elencate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3;

- b) le caratteristiche fisiche della strada (relazione tecnica, informazioni geografico-descrittive rappresentazione cartografica su B.D.T.R.E regionale, profilo piano altimetrico sezioni, fotografie, localizzazione dei punti di interesse turistico, attributi minimi dell'infrastruttura definiti dalla Regione, etc);
 - c) la presenza di regolamentazione nel caso si tratti di una strada di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - d) le modalità organizzative (soggetti coinvolti) e gli strumenti info-promozionali attivati per valorizzare l'infrastruttura e gli attrattori turistici correlati;
 - e) la costituzione della forma partenariale o gli accordi amministrativi e/o di programma per la gestione e valorizzazione turistica della strada.
5. La documentazione tecnico - amministrativa da presentare alla Regione, unitamente all'istanza di riconoscimento, è indicata dalla struttura regionale competente.
6. La struttura regionale competente per il riconoscimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico, acquisita la documentazione tecnico-amministrativa presentata a corredo dell'istanza, effettua l'istruttoria per il riconoscimento dell'interesse turistico della strada valutandone la coerenza con la pianificazione regionale con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sviluppo della montagna, trasporti, opere pubbliche. L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e può coinvolgere altri enti territoriali e soggetti interessati.
7. Le informazioni raccolte attraverso il censimento e i successivi aggiornamenti che implementano la base dati territoriale di riferimento degli enti piemontesi (B.D.T.R.E.) sono esposti attraverso il geoportale della Regione Piemonte e messi a disposizione di Visit Piemonte S.c.r.l, delle agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) e degli altri enti e soggetti interessati a promuovere le strade storiche di montagna di interesse turistico.
8. Gli enti gestori dell'infrastruttura e i soggetti coinvolti nella valorizzazione e promozione turistica della stessa propongono idonei aggiornamenti circa le informazioni presentate ai fini del riconoscimento regionale dell'interesse turistico della strada storica che rappresentano. Tali aggiornamenti riguardano i seguenti aspetti:
- a) caratteristiche fisiche della strada;
 - b) accordo per la gestione e valorizzazione turistica, regolamentazione di accesso, informazioni geografico descrittive e d'interesse turistico.
9. La documentazione tecnico-amministrativa da presentare alla Regione, unitamente all'istanza di aggiornamento, è indicata negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 6.

Art. 4 .

(Requisiti e criteri generali dei progetti di valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico)

1. Il sostegno finanziario della Regione alla realizzazione dei progetti di valorizzazione delle strade storiche di montagna è prioritariamente rivolto :
- a) ai progetti di investimento presentati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 9/2021 che prevedano il miglioramento della percorribilità della strada, l'infrastrutturazione di nuovi tratti di collegamento anche di tipo transvallivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa e dei manufatti strutturali ed accessori di pregio costruttivo che connotano il valore storico, la creazione , il potenziamento dei servizi turistici previsti per la valorizzazione turistica della strada;
 - b) ai progetti di valorizzazione turistica della strada storica di montagna presentati dalle ATL, da Visit Piemonte S.c.rl, insieme ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 9/2021, che prevedano l'organizzazione della fruizione turistica dell'infrastruttura, la creazione di itinerari turistici transvallivi e tematici costituiti da strade o tratti di strade di sviluppo interprovinciale o interregionale, l'acquisizione delle informazioni descrittive ed iconografiche degli itinerari e degli attrattori correlati, funzionali alla creazione degli strumenti d'informazione turistica, la

realizzazione, con il coinvolgimento dei consorzi di operatori turistici riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r 14/2016, di attività e strumenti di promocommercializzazione della specifica offerta turistica la realizzazione della segnaletica turistica di richiamo conforme agli standard regionali definiti dalla struttura regionale competente;

c) ai progetti presentati da ATL e da Visit Piemonte S.c.r.l per la realizzazione di studi sul monitoraggio dei flussi turistici correlati alla strada storica di montagna, all'analisi della domanda turistica e alla segmentazione dei fruitori della stessa .

2. I criteri generali e le priorità di intervento con le relativa entità dei contributi da concedere per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 5 della l.r 9/2021 sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Le caratteristiche dei progetti, le modalità ed i termini di presentazione ai fini della candidatura alla concessione del contributo sono stabiliti con apposito bando della struttura regionale competente.

Art. 5.

(Indirizzi per la redazione del regolamento sulla fruizione delle strade di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e per le relative opere edilizie)

1. Gli enti proprietari delle strade di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) approvano un regolamento per la fruizione dell'infrastruttura che disciplini almeno i seguenti aspetti:

a) ambito di applicazione: individuazione della strada, caratteristiche fisiche, individuazione degli enti proprietari, accessi, vincoli di protezione ambientale, presenza elementi e manufatti di particolare interesse storico, culturale, archeologico soggetti a tutela;

b) finalità della regolamentazione rispetto alla preservazione del valore storico dell'infrastruttura, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, alla frequentazione turistica in condizioni di sicurezza;

c) soggetto gestore: individuazione di funzioni e compiti degli enti proprietari in relazione alla gestione della strada sia sul piano infrastrutturale che della sua frequentazione turistica;

d) avvertenze generali agli utenti della strada, modalità di accesso, categorie di mezzi autorizzabili al transito e condotta degli stessi, rispetto in assenza di prescrizioni più restrittive, delle norme del Codice della Strada, divieti ed ambiti di responsabilità;

e) segnaletica, strumenti informativi e di soccorso: segnaletica informativa turistica, progressive, di evacuazione, divieti, limitazioni al transito, avvertenze , strumenti di promozione turistica e di prenotazione e gestione degli afflussi , modalità di controllo e di monitoraggio della frequentazione turistica;

f) ordinanze di chiusura, definizione del periodo stagionale in cui è consentito l'accesso autorizzato;

g) disciplina delle modalità di accesso alla strada;

h) disciplina per l'organizzazione di eventi e manifestazioni;

i) deroghe ed esenzioni.

Art. 6.

(Indirizzi tecnici della struttura regionale competente)

1. Con provvedimenti della struttura regionale competente sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a:

a) requisiti e criteri generali degli interventi e progetti di valorizzazione, assicurando la priorità alla percorrenza in modo sostenibile delle infrastrutture oggetto di intervento regionale;

b) criteri per il monitoraggio della frequentazione degli itinerari;

c) documentazione minima indispensabile per il riconoscimento dell'infrastruttura nel censimento regionale e per eventuali aggiornamenti;

d) elementi minimi per la creazione di itinerari;

- e) eventuali ulteriori indirizzi per la redazione del regolamento utile alla fruizione delle strade e delle relative opere edilizie a completamento di quelli già previsti all'articolo 5;
- f) caratteristiche della segnaletica di richiamo turistico e standard grafico editoriali da utilizzare per le iniziative info-promozionali, l'organizzazione di eventi, manifestazioni e servizi turistici correlati alla fruizione della strada.

Art. 7.
(Deroghe)

1. Le limitazioni contenute nel presente regolamento non si applicano:
- a) ai conduttori di fondi, ai residenti, ai proprietari o affittuari di immobili anche se non di residenza
 - b) a coloro i quali svolgono attività lavorative;
 - c) ai gestori e/o dipendenti dei rifugi alpini, imprese delle aree sciabili e attività ricettive alberghiere e extra alberghiere
 - d) a chi deve percorrere le strade storiche di montagna, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità
 - e) a coloro i quali sono impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché di sicurezza pubblica;
 - f) ai soggetti che i comuni o unioni montane competenti per territorio ritengono di autorizzare con provvedimento motivato.

Art. 8.
(Urgenza)

1. Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 30 settembre 2022

Alberto Cirio